

## ORDINANZA N. 4 DEL 12 AGOSTO 2022 PROT. N. 71

**Oggetto: Autorizzazione all'attività di trasferta di rifiuti urbani indifferenziati presso gli stabilimenti AMA di Ponte Malnome – via Benedetto Luigi Montel 61/63, Roma e di Acilia (RM) viale dei Romagnoli 1167. Proroga delle misure adottate con Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica n. 1 del 16.06.2022**

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA

#### **Vista**

la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che, all'art. 1 comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.400, di un Commissario Straordinario del Governo "al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025", in carica fino al 31 dicembre 2026;

#### **Visto**

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario Straordinario di Governo al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

#### **Visto**

il Decreto Legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", convertito, con modificazioni, nella Legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato "Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025" che, al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario di Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:

- la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

- la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
- l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
- l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
- l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152/2006.

al comma 2, prevede che il Commissario Straordinario di Governo, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

### **Dato atto che**

con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'Assemblea Capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad AMA S.p.A. del "servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Roma, per la durata di quindici anni, e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico-finanziaria di Roma Capitale", sulla base del Piano Economico Finanziario pluriennale alla stessa allegato;

con deliberazione n. 51 del 23 settembre 2015, l'Assemblea Capitolina ha approvato, altresì, gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del nuovo Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana tra Roma Capitale e AMA SpA;

la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 106 del 31 maggio 2019, ha approvato il nuovo Contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.A. per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana, valevole per gli anni 2019-2020-2021, sottoscritto il 6 giugno 2019, da ultimo prorogato con Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale n. 30/2022 prot. NA/2721 del 06.06.2022, in attuazione di quanto disposto dalla Giunta Capitolina con deliberazione n. 195 del 03.06.2022;

### **Considerato che**

in data 15 giugno 2022 si è sviluppato un incendio di ingenti proporzioni che ha interessato l'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) gestito dalla E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, denominato "Malagrotta 2" con capacità di trattamento autorizzata fino a 900 ton/g;

il suddetto impianto, strategico alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani di Roma Capitale, risulta inutilizzabile, ed, allo stato attuale, non è possibile prevedere i tempi per il ripristino della funzionalità;

tale situazione ha comportato una ulteriore drastica riduzione dell'impiantistica a supporto del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nel territorio di Roma Capitale, tenuto conto della contrazione già avvenuta a causa dell'indisponibilità dell'impianto di TMB di AMA SpA sito in via Salaria, n. 981 a seguito dell'incendio sviluppatosi nel dicembre 2018, determinando l'urgente necessità di potenziare la logistica funzionale al trasporto dei rifiuti indifferenziati presso gli impianti di destino, ubicati anche al di fuori del territorio di Roma Capitale, con conseguenti maggiori percorrenze da effettuare, attraverso l'individuazione e la realizzazione di un sistema adeguato di siti di trasbordo/trasferenza/stoccaggio;

tra le azioni intraprese nell'immediato al fine di sopperire in parte al quantitativo di rifiuti urbani non più conferibili al TMB "Malagrotta 2", il Commissario Straordinario di Governo ha adottato l'Ordinanza commissariale n. 1 del 16.06.2022, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 50 del 17.05.2022, autorizzando l'esercizio dell'attività di trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel territorio di Roma Capitale (codice EER 200301), negli stabilimenti AMA di Ponte Malnome (V. Benedetto Luigi Montel 61/63 – Mun XI) e di Acilia (V.le dei Romagnoli 1167 – Mun X), per un periodo di 60 giorni;

### **Rilevato che**

AMA SpA, con nota prot. 0084446.U dell'8 agosto 2022, stante il perdurare delle condizioni di fragilità dell'intero sistema di raccolta e di gestione dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, ha rappresentato la necessità di poter continuare l'attività di trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati presso gli stabilimenti AMA SpA di Ponte Malnome (V. Benedetto Luigi Montel 61/63 – Mun XI) e di Acilia (RM) (V.le dei Romagnoli 1167 – Mun X), alle medesime condizioni operative autorizzate con la citata Ordinanza Commissariale n. 1 del 16.06.2022, nelle more del completamento delle attività poste in essere per l'individuazione delle più opportune soluzioni volte a potenziare ed ottimizzare l'attuale sistema di raccolta e di gestione dei rifiuti;

il ricorso temporaneo all'utilizzo dei suddetti siti per l'attività di trasferimento è risultato strategico nella gestione della situazione di criticità del ciclo dei rifiuti di Roma Capitale dovuta alla riduzione della capacità di trattamento dei rifiuti indifferenziati, strategicità che sarà ancor più evidente a partire dal mese di settembre con il riavvio di tutte le attività sospese e/o limitate nel periodo estivo;

### **Ritenuto che**

le attività di trasferimento risultano funzionali al trasporto dei rifiuti indifferenziati presso gli impianti di destino, migliorando la logistica della raccolta, con una contrazione dei tempi di percorrenza e una conseguente ottimizzazione dei servizi pianificati ed erogati;

in assenza di un'adeguata rete infrastrutturale di supporto, i mezzi dedicati alla raccolta dei rifiuti sono costretti a lunghe percorrenze, distogliendo risorse al servizio di raccolta dei rifiuti urbani e determinando rallentamenti nell'attività di raccolta, con rischio di giacenza degli stessi rifiuti indifferenziati a terra, in prossimità dei punti di raccolta;

con Ordinanza n. 3 del 4 agosto 2022, prot. n. 64, del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, è stata adottata la proposta del "*Piano di gestione dei Rifiuti Roma Capitale*" ai sensi dell'art. 13 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, con Legge n. 91/2022;

il citato Piano, tra l'altro, evidenzia come la realizzazione di punti logistici di trasferimento, dislocati in punti strategici nel territorio di Roma Capitale, rientri tra le azioni essenziali al fine di garantire una logistica ottimale oltre che un importante risparmio economico per il raggiungimento degli obiettivi del Piano stesso;

### **Atteso che**

allo stato attuale, si ritengono sussistenti i presupposti e le condizioni che hanno dato luogo all'adozione dell'Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 n. 1 del 16.06.2022, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del Decreto Legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, con Legge n. 91/2022;

### **Ritenuto necessario**

porre in essere ogni intervento volto a contenere la situazione di grave rischio per l'igiene pubblica e di grave pregiudizio per la qualità ambientale e per il decoro e la vivibilità urbana;

per le motivazioni esposte nelle premesse e a tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità

### **ORDINA**

ad AMA SpA, C.F. e P.IVA 05445891004, con sede legale in Roma, - 00142, Via Calderon de la Barca n. 87, di proseguire l'attività di trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), negli stabilimenti AMA di Malnome (V. Benedetto Luigi Montel 61/63, Roma - Mun XI) e di Acilia (RM) (V.le dei Romagnoli 1167, Roma - Mun X), nelle aree individuate nelle planimetrie allegate, autorizzata con la più volte richiamata Ordinanza Commissariale n. 1 del 16.06.2022;

## DISPONE

1. l'obbligo in capo ad AMA SpA di effettuare l'attività di trasfereza (operazione di gestione R13 dell'allegato "C" alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006) sul rifiuto codice EER 200301, prodotto nel territorio di Roma Capitale, con le limitazioni ed in ossequio alle condizioni di seguito specificate:
  - a) **Stabilimento AMA SpA di Ponte Malnome – V. Benedetto Luigi Montel 61/63 – Mun XI**  
attività di trasfereza per un quantitativo giornaliero di 400 ton/g (300 ton/g già autorizzate con Determinazione della Regione Lazio n. G13960 del 15.10.2019, da ultimo, prorogata con Determinazione della Regione Lazio n. G16672 del 29.12.2021) e fino ad un massimo di 700 ton/g;
  - b) **Stabilimento AMA SpA di Acilia (RM) - V.le dei Romagnoli 1167, Roma – Mun X**  
attività di trasfereza per un quantitativo giornaliero massimo di 150 ton/g;
  - c) le operazioni di trasfereza dei rifiuti dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  - d) le operazioni di trasfereza dei rifiuti dovranno avvenire prevedendo tutti i presidi necessari ad evitare ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
  - e) le operazioni di trasfereza dei rifiuti dovranno avvenire prevedendo tutti i presidi necessari a garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitando ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori, odori e dispersione di aerosol;
  - f) le aree delle operazioni di trasfereza dei rifiuti dovranno essere individuabili, in modo univoco, attraverso l'apposizione di idonee segnaletiche verticali e orizzontali; in particolare, le aree di scarico, stoccaggio e carico dei rifiuti in ingresso e in uscita dovranno essere individuate con apposita cartellonistica;
  - g) le aree delle operazioni di trasfereza dei rifiuti attività dovranno essere delimitate e presidiate, prevedendo attività di pulizia (manuale e/o meccanizzata) giornaliera a fine servizio delle aree non destinate allo stoccaggio dei rifiuti;
  - h) le superfici delle aree delle operazioni di trasfereza dei rifiuti dovranno essere impermeabilizzate e possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti;
  - i) le superfici delle aree delle operazioni di trasfereza dei rifiuti dovranno essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
  - j) nelle aree delle operazioni di trasfereza dei rifiuti dovrà essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
  - k) le operazioni di scarico dei rifiuti dovranno essere effettuate con una bassa velocità di uscita ed una adeguata altezza di caduta;
  - l) le operazioni di trasfereza dovranno avvenire nelle aree individuate nelle planimetrie allegate;
  - m) le operazioni di trasfereza dei rifiuti dovranno essere espletate entro le 48 ore dal conferimento in sito;
  - n) le operazioni di trasfereza dei rifiuti dovranno essere effettuate evitando la promiscuità dei rifiuti, provvedendo, pertanto, a mantenerne la separazione per tipologie omogenee (es. dai rifiuti codice EER 150106 la cui attività di trasfereza, nel sito di Ponte Malnome, è stata autorizzata con D.D. n. 3338 del 10.05.2010, da ultimo prorogata con Determinazione della Regione Lazio n. G00047 del 08.01.2021);
  - o) nelle aree delle operazioni di trasfereza dei rifiuti dovrà essere garantito l'accesso all'impianto alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso del sito;

- p) dovranno essere assicurati la regolare tenuta dei registri di carico e scarico nonché tutti gli altri adempimenti previsti dal Titolo 1 della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della normativa tecnica di settore;
  - q) i rifiuti in uscita dal sito dovranno essere conferiti a soggetti regolarmente autorizzati per il recupero. Per il trasporto dei rifiuti dovranno essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto di quanto regolamentato dal D.M. n. 120/2014;
  - r) le operazioni di trasferimento dei rifiuti dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto indicato dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 del 21/01/2019 recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*", provvedendo, altresì, ad inviare alla Prefettura di Roma tutte le informazioni utili all'elaborazione del Piano di Emergenza Esterno (PEE) secondo le "*Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti*" (D.P.C.M. del 27 agosto 2021);
  - s) le operazioni di trasferimento dei rifiuti dovranno essere effettuate nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, della normativa relativa alla prevenzione incendi; in particolare dovrà essere redatto un Piano di Emergenza Interno (PEI) ai sensi dell'art. 26-bis del D.L. n. 113/2018 e garantita la presenza di personale addetto alla gestione delle emergenze formato ai sensi del Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 e ss.mm.ii.;
  - t) le acque di percolamento dovranno essere convogliate e raccolte al fine di essere inviate ad idoneo impianto autorizzato di recupero/smaltimento;
  - u) dovrà essere prevista la presenza di idonei dispositivi volti ad impedire che le acque meteoriche esterne possano confluire nelle aree delle operazioni di trasferimento.
2. di stabilire che gli effetti del presente provvedimento dovranno limitarsi al tempo strettamente necessario all'individuazione delle più opportune soluzioni idonee al superamento delle criticità in essere e, comunque, ad un periodo non superiore a **180 giorni** dall'entrata in vigore della presente Ordinanza Commissariale.

La presente Ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, con Legge 15 luglio 2022, n. 91, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Avverso la presenza Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Roma, 12 agosto 2022

Il Commissario Straordinario di Governo  
per il Giubileo della Chiesa Cattolica

Roberto Gualtieri

Il Direttore del Dipartimento Ciclo  
dei Rifiuti di Roma Capitale

Paolo Gaetano Giacomelli



